

Avv. Antonio Fusiello
Patrocinante in Cassazione
Via Ludovico Ariosto n° 46
80021, Afragola. (NA)
Tel. 081.869.21.82
antonio.fusiello@alice.it

ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

- NAPOLI -

RICORSO

PER: il prof. **Iazzetta Giuseppe**, nato in Napoli il 10.01.1989, cod. fisc.: ZZT GPP 89A10 F839J, res.te ivi alla via Pietro Nenni n° 47, rapp.to e difeso giusta procura in calce al presente ricorso dall'Avv. Antonio Fusiello, cod. fisc.: FSL NTN 71E28 F839P, nel cui studio in Afragola NA alla Via Ludovico Ariosto n° 46 elett.te si domicilia, il quale ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. n° 104/2010 dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente processo a mezzo fax al seguente numero: 081.869.2182, ovvero preferibilmente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: antoniofusiello@avvocatinapoli.legalmail.it;

CONTRO: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente p.t., con sede in Napoli 80142 alla via Ponte della Maddalena n° 55, cod. fisc.: 80039860632, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli 80100 alla via Armando Diaz n° 11;

NONCHE': **Corsaro Claudio**, nato in Napoli il 08.03.1989, cod. fisc.: CRS CLD 89C08 F839N, res.te in San Giorgio a Cremano 80046 NA alla via Salvator Rosa n° 56;

E: *Castaldo Viola*, nata in Napoli il 04.08.1987, cod. fisc.: CST VLI 87M44 F839T, res.te ivi 80123 alla via Posillipo n° 239;

OGGETTO: impugnativa con richiesta di declaratoria di annullamento PREVIA
SOSPENSIVA IN VIA INCIDENTALE dei seguenti atti:

1. Decreto n° 0013215, in rettifica del decreto del 07.09.2016, emesso e pubblicato in data 09 settembre 2016 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avente ad oggetto la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di Concorso A11 Discipline Letterarie e Latino e della pedissequa graduatoria nella parte in cui colloca il ricorrente al posto n° 149 in luogo del 120 per la mancata attribuzione di punti aggiuntivi 2,60 per titoli;
2. Decreto n° 0013492, in rettifica del decreto del 09.09.2016, emesso e pubblicato in data 15 settembre 2016 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avente ad oggetto la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di Concorso AD04 Lettere nella parte in cui

colloca il ricorrente al posto n° 421 in luogo del 393 per la mancata attribuzione di punti aggiuntivi 0,40;

3. I pareri e le relazioni richiamati o connessi, fatti propri dagli atti conclusivi, comunque non comunicati o conosciuti;
4. Nonché di tutti gli atti preordinati, connessi, consequenziali o direttamente o indirettamente riflessi all'atto impugnato che possano o debbano considerarsi anche presupposti o esecutivi, atti tutti non notificati al ricorrente e per questo non conosciuti.

FATTO

Il ricorrente, previa apposita domanda, partecipava al Concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. llo n° 106 del 23.02.2016, per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, per quel che qui interessa, per la classe di concorso A11 (posti a concorso 155 per la Regione Campania) e per quella AD04 (posti a concorso 1.125 per la Regione Campania) superando con esito favorevole le relative prove scritte ed orali.

Nell'apposito schema di domanda, predisposto dalla P.A. convenuta, l'istante aveva modo, tra l'altro, di indicare i titoli posseduti in conformità del D.M. n° 95/2016.

In particolare lo stesso indicava il possesso dei seguenti titoli di servizio: A) Servizio dal 10.09.2015 al 30.03.2016, A.S. 2015/2016, prestato presso la scuola paritaria Fondazione "Cristo RE" in Roma nelle materie Letterarie, Latino e Greco; B) Servizio dal 11.11.2014 al 16.06.2015, A.S. 2014/2015, prestato presso l'Istituto

paritario "L. Stefanini" in Casalnuovo di Napoli, nelle materie Letterarie, Latino e Greco; C) Servizio dal 12.09.2013 al 30.06.2014, A.S. 2013/2014, prestato presso l'Istituto paritario "Louis" in Casalnuovo di Napoli, nelle materie Letterarie e Latino. Indicava, altresì, tra i titoli valutabili il possesso del Diploma di Perfezionamento post laurea in Didattica Inclusiva per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento conseguito nell'A.A. 2013/2014 presso l'Università Unitelma Sapienza. In aggiunta indicava, poi, il possesso del titolo di Abilitazione all'insegnamento nelle Discipline Letterarie, Latino e Greco, conseguito in data 21.07.2015 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con il punteggio di 98.0/100.

In ottemperanza all'invito del 12.07.2016 dell'USR Campania, il ricorrente provvedeva in sede di convocazione del colloquio orale a depositare i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione direttamente alla commissione giudicatrice in data 09.08.2016.

A conclusione della procedura concorsuale l'USR per la Campania provvedeva alla pubblicazione per la classe di concorso A11 della relativa graduatoria in data 07 settembre 2016. Nella stessa il ricorrente risultava inserito nella posizione 128 con il seguente punteggio: voto scritto 28,30; voto orale 28,00; titoli 12,20; totale 68,50.

A distanza di giorni due il medesimo USR provvedeva alla pubblicazione in rettifica di nuova graduatoria per la medesima classe di concorso, qui impugnata, laddove il ricorrente risultava posizionato al n° 149 avendo subito una decurtazione del

punteggio relativo ai titoli, ridotto a 10,00, riportando un punteggio complessivo pari a 66,30.

Analogamente avveniva per la classe di concorso AD04 laddove l'USR per la Campania provvedeva alla pubblicazione di una prima graduatoria in data 09 settembre 2016, nella quale l'istante risultava collocato al posto 288 con un punteggio totale di 72,50, di cui punti 24,40 per il voto scritto, punti 32,00 per il voto orale e punti 12,20 per i titoli. Seguiva in data 15 settembre 2016 decreto di rettifica, qui impugnato, con pedissequa pubblicazione di nuova graduatoria, laddove il ricorrente risulta posizionato al n° 421 avendo subito una decurtazione del punteggio relativo ai titoli, ridotto a 10,10, riportando un punteggio complessivo pari a 70,40.

Ritenuta la illegittimità della operata decurtazione, l'istante richiedeva in sede non contenziosa la corretta attribuzione del punteggio con apposita istanza, evidenziando la mancata valorizzazione a tal fine sia del Diploma di Perfezionamento (0,5 punti) che del servizio prestato (punti 2,1).

A tutt'oggi la P.A. resistente non ha ritenuto di dare seguito alla istanza di cui innanzi.

DIRITTO

Avverso gli atti richiamati qui si propone impugnazione alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO. COMPETENZA

TERRITORIALE DELL'ADITO TRIBUNALE.

Prima di entrare nel

merito delle censure che parte ricorrente muove ai provvedimenti impugnati, risulta necessario, al fine di dissipare eventuali futuri dubbi sul punto, evidenziare come la presente controversia rientra nell'alveo della giurisdizione del giudice amministrativo, nonché nella competenza dell'adito T.A.R.

Parte ricorrente all'esito delle prove selettive di reclutamento risulta collocato, seppur erroneamente, nella posizione 149, quindi nel novero dei posti messi a concorso (155 per la Regione Campania, Classe A011) come previsto dall'art. 2 D.D.G. n° 106/2016 e secondo il richiamo lì operato agli All.ti nn° 1 e 2.

Orbene, appare dirimente al riguardo il disposto di cui all'art. 63, comma 4°, T.U. 165/2001, secondo il quale *restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.*

Nel caso di specie sebbene il superamento del concorso possa determinare in capo al candidato una situazione giuridica piena, ovvero un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, con conseguenze anche in punto di giurisdizione, è a dirsi che *il discrimine tra AGO e GA stabilito dall'art. 63, del TU 165/2001, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, va inteso, ad avviso di questa Adunanza Plenaria, nel senso che le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del GA, sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura*

della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli). (Consiglio di Stato, A.P., sentenza n° 8/2007).

Né è obbiettabile che l'eventuale natura vincolata dell'attività svolta dalla P.A. in tema di valutazione dei titoli comporta in maniera automatica la qualificazione della situazione soggettiva in capo al privato in termini di diritto soggettivo con le intuibili ricadute in tema di giurisdizione.

Difatti, è a dirsi che anche in seno alle attività di tipo vincolato, è necessario distinguere *tra quelle ascritte all'amministrazione per la tutela in via primaria dell'interesse del privato e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell'interesse pubblico. Anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo all'amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo* (Cons. Stato cit.).

Nel caso di specie l'attività di valutazione della P.A. resistente è solo parzialmente vincolata rispetto all'esame dei titoli, laddove involge profili di discrezionalità mediante l'attribuzione di un punteggio variabile tra un minimo ed un massimo, e ciò a prescindere dal carattere eminentemente discrezionale della valutazione delle prove d'esame.

Queste considerazioni rafforzano l'assunto secondo il quale nella materia *de qua* trova piena applicazione il disposto di cui all'art. 63, comma 4° cit, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo.

Per quanto attiene, poi, alla competenza è a dirsi che in ragione del disposto di cui all'art. 13 del C.P.A. la stessa è da attribuirsi a codesto Tribunale.

Al riguardo rileva sia il criterio della sede dell'organo che ha adottato l'atto sia quello dell'ambito di efficacia dell'atto.

Sebbene il concorso sia stato indetto da un organo centrale della P.A. è a dirsi che esso si svolge su piano regionale. Difatti l'atto qui impugnato è rappresentato dai decreti adottati dall'USR per la Campania di approvazione della graduatoria di merito relativa alla classe di concorso A011 e a quella AD04 per la sola Regione Campania, ovvero da atti dell'amministrazione periferica i cui effetti sono comunque limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale adito ha sede.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 D.D.G. N° 106/2016 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 8 D.M. N° 95/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N° 94/2016. ERRATA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TITOLI IN MERITO ALLA GRADUATORIA CLASSE DI CONCORSO A011.

Nella parte in Fatto si è avuto modo di anticipare che a conclusione della procedura concorsuale l'USR per la Campania provvedeva alla pubblicazione per la classe di concorso A11 di una prima graduatoria in data 07 settembre 2016. Nella stessa il ricorrente risultava

inserito nella posizione 128 con il seguente punteggio: voto scritto 28,30; voto orale 28,00; titoli 12,20; totale 68,50.

A distanza di giorni due il medesimo USR provvedeva alla pubblicazione di nuova graduatoria per la medesima classe di concorso, qui impugnata, laddove il ricorrente risulta posizionato al n° 149 avendo subito una decurtazione del punteggio relativo ai titoli, ridotto a 10,00, riportando un punteggio complessivo pari a 66,30.

Dal confronto tra i due elenchi è facile rilevare come la variazione nell'attribuzione del punteggio abbia riguardato esclusivamente quello relativo ai titoli, non anche quello relativo all'esito delle prove concorsuali, scritte ed orali.

La discrasia non ha ragion d'essere e si appalesa sommamente illegittima.

A mente delle disposizioni di cui in epigrafe è a dirsi che il ricorrente ha richiesto con la domanda di partecipazione al concorso e provato con l'allegazione di idonea certificazione in sede di prova orale, il possesso dei seguenti titoli:

- a) Abilitazione specifica previa partecipazione a selezione pubblica;
- b) Possesso di diploma di perfezionamento;
- c) Servizio effettivamente prestato.

Orbene, per ciò che attiene al primo titolo (abilitazione) è a dirsi che secondo quanto previsto dal D.M. n° 94/2016, in particolare dalla previsione contenuta nell'allegata Tabella A, trova applicazione la disposizione contenuta al punto A.2, comprensiva sia del punteggio previsto al punto A.2.1 che di quello al successivo punto A.2.2.

Facendo corretta applicazione dei criteri di calcolo lì richiamati, essendo il ricorrente in possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche (All. Certificato Università degli Studi di Napoli "Federico II", Reg. n° CE2015K52527000024), allo stesso deve essere attribuito un punteggio complessivo pari a 9,6 così calcolato: $98 \text{ (voto abilitazione)} - 75/5 = 4,6$ a cui va a sommarsi il punteggio pari a 5 previsto al punto A.2.2.

Il totale così ottenuto va aumentato **a 10,00** atteso che *le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50*.

Per quanto attiene, invece, al possesso del Diploma di perfezionamento (All. Certificazione n° 2013237930/M684 Università Unitelma Sapienza) lo stesso andava valutato in ragione di quanto previsto dalla Tabella cit., punto B.5.8 (*Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici*) con attribuzione di **punti 0,50**.

Infine per quanto attiene al servizio avendo il ricorrente, come autocertificato nella domanda di partecipazione al concorso, insegnato negli AA.SS. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 presso istituti paritari, in ragione della previsione di cui alla Tabella cit., punto D.1.1, allo stesso dovevasi attribuire per ciascun anno di servizio un punteggio pari a 0,70 per un totale di **punti 2,10**.

La somma dei punti sopra richiamati consente l'attribuzione di un **punteggio complessivo per titoli pari a punti 12,60** (punti 10,00 + punti 0,50 + punti

2,10) ed un **punteggio totale di punti 68,90** (punti prova scritta 28,30 + punti prova orale 28,00 + punti titoli 12,60) con collocazione in graduatoria al **posto 120** in luogo di quello attribuito 149.

La decurtazione del punteggio relativo ai titoli, anche alla luce dell'assenza di idonea motivazione, si appalesa sommamente illegittima in quanto adottata in violazione delle disposizioni normative richiamate in epigrafe e, pertanto, suscettibile di essere censurata e corretta in questa sede con attribuzione dei punti concretamente attribuibili al ricorrente.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 D.D.G. N° 106/2016 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 8 D.M. N° 95/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N° 94/2016. ERRATA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TITOLI IN MERITO ALLA GRADUATORIA CLASSE DI CONCORSO AD04.

L'errore censurato nel capitolo precedente limitatamente alla graduatoria per la classe di concorso A011 a ben vedere risulta ripetuto anche per altra graduatoria, ovvero per la classe di concorso AD04.

Difatti con il decreto del 09.09.2016 al ricorrente risultava riconosciuto un punteggio complessivo di 72,50 così determinato: punti 28,20 voto scritto, punti 32,00 per voto orale e punti 12,20 per titoli con conseguente posizionamento in graduatoria al posto 288.

Con successivo decreto, qui impugnato, l'USR Campania procedeva alla rettifica del punteggio precedentemente attribuito, con decurtazione del punteggio riconosciuto

per i titoli determinato in punti 10,10 e conseguente scorrimento in graduatoria sino al posto 421.

La decurtazione è errata in quanto non tiene conto della previsione contenuta nella Tabella A), allegata al D.M. n° 94/2016, punto A.2.1., nella parte in cui prevede che *le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50*.

Nel caso di specie avendo il ricorrente riportato un voto di abilitazione pari a 98/100, richiamando i calcoli espressi al capitolo precedente, lo stesso aveva diritto al riconoscimento per il titolo rappresentato dall'abilitazione ad un punteggio pari a 9,6 da arrotondarsi a 10,00.

La correzione qui richiesta fa sì che dalla sommatoria del punteggio per titoli pari a 10,50 (punti 10,00 abilitazione + punti 0,50 per diploma di perfezionamento) con quella relativa ai voti riportati per le prove concorsuali (punti 28,30 prova scritta, punti 32,00 prova orale) al ricorrente spetta un punteggio complessivo effettivo di **punti 70,80** in luogo di quello di 70,40 attribuitogli con il decreto.

Il riconoscimento, poi, di siffatto punteggio consente al ricorrente una collocazione in graduatoria al posto 393 in luogo di 421.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 2, e 3 LEGGE N° 241/90. DIFETTO DI PARTECIPAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. OMESSA VALUTAZIONE DELLE MEMORIE SCRITTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

A ben vedere i provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi e suscettibili di parziale correzione anche per altra via.

E' noto che tra i principi a cui deve uniformarsi l'azione amministrativa vi sono quelli sanciti e previsti dall'art. 1 Legge n° 241/90, in particolare quello in tema di imparzialità, pubblicità e trasparenza e 3 medesima Legge in tema di motivazione dell'atto amministrativo.

Nel caso di specie l'attribuzione del punteggio ai candidati del concorso bandito non rispetta affatto i principi richiamati in quanto non consente non solo una puntuale e compiuta verifica dei titoli posseduti dagli altri concorrenti, ma neppure di valutare criteri e percorsi logici seguiti dalla commissione esaminatrice nel procedimento di rettifica della graduatoria stante l'assenza di idonea motivazione al riguardo.

Una motivazione adeguata e sufficiente dell'atto amministrativo costituisce un *principio generale dell'azione amministrativa, diretta a realizzarne la conoscibilità, e quindi la trasparenza, attraverso la esternazione delle ragioni e del procedimento logico seguiti dall'autorità decidente. Essa vale a consentire sia un controllo sull'esercizio del potere, sia l'adeguata tutela delle posizioni soggettive del privato, a presidio essenziale del diritto di difesa* (Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n° 5271/2007).

Né i richiami contenuti nella premessa dei decreti impugnati soddisfano i requisiti di cui innanzi, trattandosi di meri riferimenti normativi e richiami di stile.

Eppure è a dirsi che l'obbligo sancito dal Legislatore Italiano ad una motivazione adeguata e sufficiente, costituisce un fondamento in diritto positivo alla legittima aspettativa del privato a conoscere il contenuto e i motivi dell'atto (Cons. di Stato,

Sez. V, Sent. n° 1750/06) il cui presupposto costituzionale è da individuarsi nell'art. 97 della Carta Costituzionale (Corte Cost., Sent. n° 390/2008; n° 34/2010).

La correzione unilaterale ed arbitraria operata dalla commissione del punteggio dei titoli posseduti dal ricorrente è poi sintomatica dell'assenza di una istruttoria adeguata in merito all'atto finale adottato.

Non solo.

Come anticipato in precedenza, il ricorrente, anche al fine di evitare un dispendio di attività processuale e di economia, a seguito della pubblicazione delle graduatorie rettifiche, qui impugnate, provvedeva in via stragiudiziale a richiedere un riesame della sua posizione con apposita motivata e tempestiva istanza (Prot.llo n° 023085 del 12.09.2016).

A tutt'oggi l'istanza in parola risulta inevasa dalla P.A. resistente con conseguente e palese violazione del disposto di cui all'art. 2 Legge cit.

La omessa conclusione del procedimento avviato dal ricorrente con la istanza del 12.09.2016, a ben vedere, evidenzia la violazione dei diritti dell'istante, in quanto partecipante al procedimento amministrativo da lui compulsato e denota la violazione evidente del giusto procedimento.

Anche per questa via si coglie la parziale illegittimità degli atti impugnati e la necessità di una loro correzione in questa sede.

5. NECESSITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI.

L'eventuale ed auspicato accoglimento dei motivi di ricorso qui articolati

determinerebbe come logica conseguenza dell'attribuzione del punteggio richiesto, un modificazione delle graduatorie impugnate tale da intaccare la posizione degli altri candidati attualmente collocati utilmente rispetto al resistente.

Al riguardo è indubbia la necessità della notificazione del presente ricorso in ragione della previsione contenuta nell'art. 41 C.P.A., alla luce del granitico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale *in ipotesi di impugnazione di graduatorie concorsuali, qualifica come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell'ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima* (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n° 3076/2016).

Pertanto per quanto attiene alla impugnazione della graduatoria per la classe di concorso A011 si procede alla notificazione del presente ricorso in danno del prof. Corsaro Claudio, nato in Napoli il 08.03.1989, collocato in graduatoria al posto 125 con punti 68, mentre per la classe di concorso AD04 alla prof.ssa Castaldo Viola, nata in Napoli il 04.08.1987, collocata in graduatoria al posto 395 con punti 70,80.

IN VIA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Vi è evidenza di *periculum in mora* e di *fumus boni iuris*. I denunciati motivi di illegittimità degli atti impugnati giustificano ampiamente la richiesta di sospensione degli stessi sotto il profilo del *fumus*. Il danno grave ed irreparabile, poi, è *in re ipsa*. Difatti, le graduatorie impugnate hanno una validità temporale triennale per come previsto e disciplinato dal combinato disposto degli artt. 9, comma 5, D.D.G. n° 106/2016 e 400 comma 1 T.U. Scuola. La illegittima postergazione del ricorrente nelle dette graduatorie per effetto dell'errato punteggio a lui attribuito, determina

una evidente lesione del suo diritto all'assunzione nonché nella scelta del posto di lavoro.

Difatti, a mente dell'art. 10 D.D.G. cit. l'assunzione dei candidati avviene *secondo l'ordine della graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all'art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge.*

La durata temporale delle graduatorie ed i limiti assunzionali previsti unitamente alla subita postergazione compromettono seriamente il diritto del ricorrente all'assunzione in servizio, ovvero il suo diritto nella priorità della scelta della sede, con intuibili ed immaginabili riflessi nella vita quotidiana dello stesso e la violazione di principi fondamentali della persona come quello previsto dall'art. 4 Cost. (*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto...*); dall'art. 3 Cost. per la palese ed evidente violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, poiché a parità di punteggio, anzi con punteggio superiore, al ricorrente non verrebbe riconosciuto il diritto all'assunzione e/o nella priorità della scelta della sede. Pertanto sussistono ragioni di estrema gravità ed urgenza, anche in considerazione della perdita di occasioni di lavoro e delle conseguenze intuibili e prevedibili nella vita quotidiana, anche alla luce della generale e diffusa situazione di crisi economica, tali da non consentire la dilazione fino alla data di decisione nel merito, che in uno con i gravi motivi di illegittimità sopra spiegati, legittimano una istanza immediata di sospensione. Pertanto

SI FA ISTANZA ALL'ECC.MO COLLEGIO ADITO

Affinché ai sensi dell'art 55 D.Lgs. n° 104/2010, in considerazione dell'estrema gravità ed urgenza scaturenti dalle esigenze connesse alla domanda cautelare, Voglia disporre nella prima camera di consiglio utile la sospensione dei soprammentovati atti con ordinanza. Sin d'ora sollecita la fissazione della data di discussione del ricorso anche nel merito laddove l'adito Collegio ritenesse, come auspicabile, che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con una tempestiva definizione del giudizio nel merito.

P.Q.M

CONCLUDE

Perché l'On. TAR adito voglia, *contrariis reiectis*, decidere:

1. *In via preliminare ed interinale per la sospensione degli atti impugnati indicati in oggetto ed espressamente intesi come trascritti qui;*
2. *Nel merito dichiarare illegittimi e viziati i provvedimenti di approvazione delle graduatorie impugnate adottati dall'USR Campania e le pedissequae graduatorie;*
3. *Riconoscere il diritto del ricorrente alla collocazione nella graduatoria per la classe di concorso A011 al posto 120 e/o a quello meglio ritenuto dall'Ecc.mo Tribunale, e per la classe di concorso AD04 al posto 393 e/o a quello meglio ritenuto dall'Ecc.mo Tribunale;*

4. *In ogni caso dichiarare la nullità degli atti in oggetto e di tutti quelli presupposti, connessi o consequenziali ed espressamente intesi come trascritti qui, ovvero:*

- A. Decreto n° 0013215, in rettifica del decreto del 07.09.2016, emesso e pubblicato in data 09 settembre 2016 dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avente ad oggetto la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di Concorso A11 Discipline Letterarie e Latino e della pedissequa graduatoria nella parte in cui colloca il ricorrente al posto n° 149 in luogo del 120 per la mancata attribuzione di punti aggiuntivi 2,60 per titoli;
- B. Decreto n° 0013492, in rettifica del decreto del 09.09.2016, emesso e pubblicato in data 15 settembre 2016 dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avente ad oggetto la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di Concorso AD04 Lettere nella parte in cui colloca il ricorrente al posto n° 421 in luogo del 393 per la mancata attribuzione di punti aggiuntivi 0,40;
- C. I pareri e le relazioni richiamati o connessi, fatti propri dagli atti conclusivi, comunque non comunicati o conosciuti;

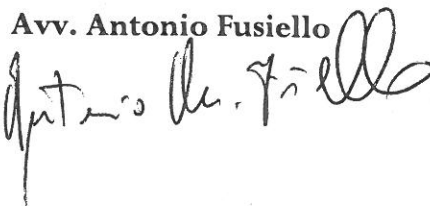
D. Nonché di tutti gli atti preordinati, connessi, consequenziali o direttamente o indirettamente riflessi all'atto impugnato che possano o debbano considerarsi anche presupposti o esecutivi, atti tutti non notificati al ricorrente e per questo non conosciuti.

4. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede all'Amministrazione convenuta la produzione in giudizio di ogni atto o documento ritenuto utile per la decisione della causa.

Documentazione prodotta: 1) Decreto n° 0013215 del 09.09.2016 USR Campania con acclusa graduatoria; 2) Decreto del 07.09.2016 USR Campania con acclusa graduatoria; 3) Decreto n° 0013492 del 15.09.2016 USR Campania con acclusa graduatoria; 4) Decreto n° 0013214 del 09.09.2016 USR Campania con acclusa graduatoria; 5) Reclamo prot.llo n° 023085 del 12.09.2016; 6) Avviso consegna titoli del 12.07.2016; 7) Ricevuta consegna titoli del 09.08.2016; 8) Domanda di partecipazione al concorso; 9) Certificato n° 2013237930/M684 Università Unitelma Sapienza; 10) Certificato n° CE2015K52527000024 Università di Napoli "Federico"; 11) Bando Concorso D.D.G. n° 106/2016; 11) D.M. n° 94/2016; 12) D.M. n° 95/2016. Con riserva di ulteriormente produrre o dedurre. S.J.

Afragola, lì 04.11.2016

Avv. Antonio Fusiello


PROCURA AD LITEM

Avv. Antonio Fusiello con il presente atto io sottoscritto prof. Iazzetta Giuseppe, nato in Napoli il 10.01.1989 e residente in Afragola NA alla via Pietro Nenni n° 47, Vi conferisco mandato speciale a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente con altri difensori da Voi nominati o delegati, in ogni stato o grado e fase del presente giudizio contro il MIUR - USR per la Campania per
Rif. n° G092

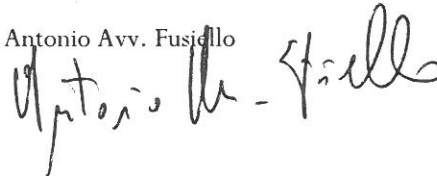
l'annullamento previa sospensiva del Decreto n° 0013215 del 07.09.2016 e della pedissequa graduatoria, nonché del Decreto n° 0013492 del 15.09.2016 e della pedissequa graduatoria, pubblicati nell'albo e nel sito web del USR Campania e degli atti tutti menzionati nel presente ricorso, comprese le fasi incidentali, esecutive e di opposizione, delegandoVi a sottoscrivere il presente ricorso ed ogni atto ulteriore, compresi motivi aggiunti, con ogni facoltà di legge, ritenendo per rato e valido il Vostro operato. Eleggo domicilio presso il Vostro studio in Afragola alla via Ludovico Ariosto n° 46.

Afragola, lì 04.11.2016

Prof. Iazzetta Giuseppe


La firma è autentica risultando apposta in mia presenza oggi e nel mio studio.

Antonio Avv. Fusiello



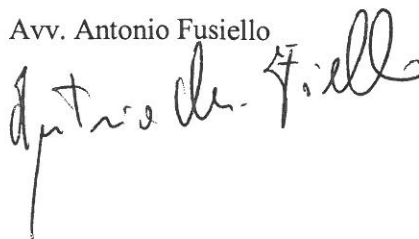
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Antonio Fusiello del Foro di Napoli, in virtù della autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 14 settembre 2012 n° 798, procuratore come in atti, ho notificato il retroesteso atto di citazione per legale scienza a:

- *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*, in persona del Dirigente p.t., con sede in Napoli 80142 alla via Ponte della Maddalena n° 55, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli 80100 alla via Armando Diaz n° 11;
 - *Corsaro Claudio*, nato in Napoli il 08.03.1989, res.te in San Giorgio a Cremano 80046 NA alla via Salvator Rosa n° 56;
 - *Castaldo Viola*, nata in Napoli il 04.08.1987, res.te ivi 80123 alla via Posillipo n° 239;
- ...ante piego raccomandato Cronologico n° 335
con avviso di ricevimento n° 76596967291-7;
con avviso di ricevimento n° 76596967290-6;
con avviso di ricevimento n° 76596967289-4;
spedito in data e dall'Ufficio Postale di cui al timbro



Avv. Antonio Fusiello



N. Raccomandata

76596967289-4



6092

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8191e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO			
	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE		PROV.
MITTENTE	MITTENTE			
	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata				
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.				

Fraz. 40376 Sez. 02 Operaz. 235
 Causale: AG 07/11/2016 12:31
 Peso gr.: 57 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo 765484597892
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76596967290-6



6092

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8191e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO			
	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE		PROV.
MITTENTE	MITTENTE			
	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata				
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.				

Fraz. 40376 Sez. 02 Operaz. 237
 Causale: AG 07/11/2016 12:29
 Peso gr.: 57 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo 765484597893
 (accettazione manuale)

TASSE

6092



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-ve) (St. [4] Ed. 03/04)

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.	
	STUDIO LEGALE Avv. ANTONIO FUSIELLO Via L. Ariosto n. 46 80021 AFRAGOLA (NA)			
MITTENTE	MITTENTE	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata				

Fraz. 40576

Set. 02

Operaz. 230

Causale: AG

07/11/2016 12.28

Peso gr.: 57

Tariffa € 7.70

Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo

763434597905

TASSE

(accettazione manuale)

N° 335
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di AFRAGOLA il 07/10/16

diretto a CASTALDO VIOLA - V. A. ROSICILLO 23P - NAPOLI 80123

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>10/11/16</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input checked="" type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (comparto e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>667966016</u> del <u>10/11/16</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, e (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 335 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ATRAGOGA il 07/11/2016
diretto a CORSARO CLAUDIO - VIA SALVATORE ROSA 56 - SAN GIORGIO A CREMA 26040

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>PIA 1074</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, e (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 335 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ATRAGOGA il 07/11/2016
diretto a ILIVR - USR PER LA CAMPANIA C/O AVVOCATURA MSTR. M. NAPOLI - VIA A. MARAZZANI

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>PIA 1074</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, e (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

